

## REGOLAMENTO (CE) N. 1262/2001 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2001

**che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede, per alcuni tipi di zucchero, misure d'intervento attuate mediante acquisti.
- (2) L'attuazione di misure d'intervento comunitarie esige che lo zucchero venga preso in consegna dagli organismi d'intervento in un luogo determinato. A tal fine, è opportuno disporre che la presa in consegna possa avvenire soltanto per zucchero che al momento dell'offerta sia depositato in un magazzino riconosciuto. Il regime d'intervento si applica soltanto allo zucchero ottenuto da barbabietole o canne raccolte nella Comunità e prevede una garanzia di prezzo e di smercio soltanto per i fabbricanti che beneficiano di una quota di base.
- (3) L'esperienza acquisita nel settore dello zucchero ha dimostrato l'importanza di una libera concorrenza per la commercializzazione dello zucchero. Tale libera concorrenza può essere favorita dalla partecipazione del commercio indipendente dello zucchero. Sembra quindi indicato un consolidamento della posizione di tali imprese nel settore dello zucchero. A tal fine, è opportuno concedere loro la possibilità di offrire zucchero comunitario all'intervento, permettendo loro così di effettuare le proprie operazioni commerciali in condizioni normali.
- (4) Gli organismi d'intervento sono responsabili della merce acquistata. Essi devono quindi prendere tutte le disposizioni necessarie affinché, al momento dell'offerta all'intervento, lo zucchero sia immagazzinato in condizioni tali da garantirne la perfetta conservazione. Ai fini del corretto funzionamento dell'intervento, occorre pertanto prevedere la possibilità che sia stipulato un contratto di magazzinaggio tra l'organismo d'intervento e il venditore.
- (5) Per definire le condizioni relative alla concessione e alla revoca del riconoscimento dei magazzini, occorre tener presenti le esigenze di buona conservazione e di facilità di ritiro dello zucchero, la situazione geografica del magazzino, nonché la capacità di svincolo della merce e, se del caso, la capacità di insaccamento garantita dal richiedente per il ritiro dello zucchero offerto.
- (6) L'estensione del beneficio dell'intervento ai commercianti specializzati richiede, per la concessione e la revoca del riconoscimento, la definizione di criteri obiettivi di apprezzamento di quest'attività, segnatamente per

quanto riguarda una partecipazione significativa al commercio dello zucchero. È opportuno lasciare ad ogni Stato membro la facoltà di prescrivere eventualmente condizioni supplementari e di revocare il riconoscimento qualora tali condizioni non risultino più soddisfatte. È auspicabile prevedere che qualsiasi provvedimento di concessione, di riconferma o di revoca del riconoscimento venga notificato alla Commissione.

- (7) Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (Euratom) n. 2218/89 <sup>(3)</sup> ha stabilito la procedura da seguire in caso di emergenza radioattiva ai fini della determinazione dei livelli di contaminazione radioattiva che le derrate destinate all'alimentazione umana e animale devono rispettare per poter essere immesse sul mercato. Di conseguenza, i prodotti agricoli che presentano un tenore di radioattività superiore ai livelli massimi fissati non possono formare oggetto di acquisto all'intervento.
- (8) Non dovrebbe essere accettato all'intervento zucchero le cui caratteristiche possano ostacolarne l'ulteriore smercio e provocarne la degradazione durante il magazzinaggio.
- (9) Ai fini di una normale gestione dell'intervento, occorre che l'offerta di zucchero sia presentata con riferimento ad una partita e che questa venga definita quantitativamente.
- (10) L'organismo d'intervento deve essere in grado di esaminare con piena conoscenza di causa se l'offerta soddisfa alle condizioni richieste. A tal fine, l'offerente deve comunicargli tutte le indicazioni necessarie.
- (11) L'organismo d'intervento ha la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di subordinare l'accettazione dell'offerta alla conclusione di un contratto di magazzinaggio con il venditore. A fini di uniformità, è pertanto opportuno stabilire le disposizioni essenziali, in particolare con riguardo alla durata di validità, che devono figurare nel contratto.
- (12) I silos e i magazzini riconosciuti devono offrire le migliori condizioni di magazzinaggio dello zucchero e, d'altra parte, è generalmente ammesso che lo zucchero può rimanere immagazzinato, in presenza delle condizioni richieste e senza rischio di deterioramento, per un periodo di circa dodici mesi. Pertanto, nel caso in cui sia stipulato un contratto di magazzinaggio con il venditore, è giustificato che quest'ultimo, a prescindere dal momento in cui ha luogo il trasferimento di proprietà, continui ad essere responsabile della qualità dello zucchero per un periodo massimo di dodici mesi.

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(2)</sup> GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11.<sup>(3)</sup> GU L 227 del 22.7.1989, pag. 1.